



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>179</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>29 / 8 / 2014</u></p>	<p>Oggetto: ADOZIONE RICONOSCIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DI PERMESSI SUBORDINATI A PARTICOLARI CONDIZIONI E CAUTELE PER I VEICOLI UTILIZZATI DAGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI.</p>
---	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
UVA	Dott. ssa ROSA	ASSESSORE	x	
MAURO	Prof.ssa MARIA PAOLA	ASSESSORE	x	
ANNACONDIA	Dott. PASQUALE	ASSESSORE	x	
SUZZI	Geol. GIULIO	ASSESSORE	x	
CAPURSO	Geom. MARCO	ASSESSORE		x
TODISCO	Rag. VINCENZO	ASSESSORE	x	
PAPPALETTERA	Dott.ssa EMILIA	ASSESSORE		x

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8

Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Adozione e riconoscimento in via sperimentale di permessi, subordinati a particolari condizioni e cautele, per i veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni. – Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. Con nota, del 24 luglio 2014 accusata al prot. Generale dell'Ente n. 29234 del 30 luglio 2014, il Dott. F. A. MONTERISI, in qualità di fiduciario della Federazione Italiana Medici Base della Città di Trani, in nome e per conto degli esercenti la professione di medici di famiglia, chiedeva all'odierno Ente il "*rilascio di un contrassegno identificativo da esporre nell'autovettura utilizzata per lo svolgimento dell'attività professionale*", al fine di scriminare quelle eventuali condotte *contra ius, rectius* contrarie al Decreto Legislativo 285/1992, determinate dall'adempimento dell'obbligo professionale;

Tenuto conto che

- il medico di famiglia (o anche medico di base o della mutua o di fiducia o curante) è l'ufficiale sanitario di primo livello, il quale, in virtù di un legame fiduciario, è scelto da ciascun cittadino per potersi garantire una prima forma di assistenza esterna al presidio ospedaliero;
- il medico di famiglia, attesa la particolare relazione intercorrente con l'assistito, possiede una maggiore conoscenza del malato che garantisce, molto spesso, un primo e risolutivo intervento sanitario;
- tenuto conto altresì che nell'ambito territoriale vi è sono strutture sanitarie pubbliche i cui dirigenti medici svolgono le loro attività istituzionali prevalentemente all'esterno (vedi Ufficio di Igiene Pubblica, Medici addetti alle Commissioni per riconoscimento della Invalidità con visita a domicilio, ecc.)

Preso atto che:

- in virtù della normativa vigente, il cittadino ha facoltà di scegliere il proprio medico di fiducia tra quelli esercenti la professione sanitaria nel comune di residenza ovvero nel domicilio sanitario;
- come stabilito dal contratto, il medico di famiglia ha vari compiti nei confronti dei propri assistiti tra cui, giova ricordare, le visite ambulatoriali e domiciliari.

- in base agli accordi con la propria regione, deve prestare assistenza anche in zone disagiate, deve assicurare la cosiddetta assistenza programmata con il paziente a domicilio e le visite occasionali presso collettività e alloggi protetti;

Considerato che:

- la Costituzione Italiana, da un lato, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e, sull'altro versante, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). In tal senso, è compito delle Istituzioni rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali della persona (Art. 3 Cost.), tra cui deve annoverarsi il diritto fondamentale della salute (Art.32 Cost.);
- l'attività sanitaria prestata dai medici si colloca nell'alveo dei suddetti principi costituzionali solidaristici. In particolare, ai medici di famiglia è chiesto l'adempimento di una serie di prestazioni tese all'assistenza, cura e controllo medico del paziente (id est diritto alla salute). Le stesse prestazioni, come già anticipato, impongono all'esercente la professione sanitaria l'adempimento, anche oltre un'apprezzabile sacrificio, di prestazioni solidaristiche;
- tra i doveri solidaristici che gravano sull'esercente sanitario v'è l'obbligo di assistere -su tutto il territorio comunale- i pazienti bisognosi di cure e visite a domicilio;
- per poter adempiere alle suddette prestazioni sanitarie domiciliari, gli esercenti la professione medica sono "obtoro collo" costretti a raggiungere i degenti bisognosi di cure con proprie autovetture. In particolare, tale evenienza ricorre ogni volta in cui il professionista deve raggiungere i pazienti residenti in zone periferiche della città o comunque distanti dall'ambulatorio medico nonché quando è indispensabile trasportare ingombranti attrezzature mediche necessarie per la cura dell'infermo e, infine, in tutti gli altri casi in cui l'utilizzo del veicolo garantirebbe una viabilità più agevole;

Considerato inoltre, che:

- sul territorio comunale insistono delle strutture sanitarie pubbliche che tra i fini istituzionali hanno il compito di assicurare il rispetto delle norme in vigore in materia d'igiene e di sanità pubblica, e di fare attività di prevenzione, garantendo ai cittadini prestazioni sanitarie quali a titolo esemplificativo:

1. prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili da un individuo all'altro, come le malattie infettive, o dagli animali all'uomo, con conseguenti e tempestivi interventi di bonifica dei possibili focolai di epidemia;
 2. profilassi e controllo delle malattie infettive in ambiente scolastico;
 3. segnalazione alle strutture competenti di situazioni anomale o pericolose dal punto di vista igienico-sanitario nell'ambiente scolastico.
- a capo di detta struttura operano dei professionisti sanitari spesso impegnati in attività esterne alla struttura;
 - l'utilizzo della propria autovettura per l'adempimento di un dovere, tuttavia, espone il medico a comportamenti "*contra ius*". E', infatti, possibile che il medico, attesa l'urgenza in atto, possa essere costretto a sostare il proprio mezzo in aree in cui sono istituiti, ex art. 7 C.d.S., determinati divieti o limiti alla sosta;

Ritenuto che:

- al fine di accertare l'effettiva sussistenza dell'esclusione della antigiuridicità del fatto è necessario compiere in concreto un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto ex art. 7 C.d.s. (id est regolamentazione dei flussi veicolari in fase statica) e la finalità cui mira la causa di giustificazione ex art 4 Legge 689 del 1981 (id est tutela del diritto alla salute);
- L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, coincide con quella degli artt. 54 e 59 cod.pen. [Cassazione civile sez. 1, 12 maggio 1999 n. 4710.]; di conseguenza la prova della sussistenza della causa di giustificazione deve essere fornita da chi le invoca [Cassazione civile sez. 1, 4 novembre 1998, n. 11054.].
- La Corte di Cassazione ha spesso ribadito che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dall'art. 4 della legge 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale, e segnatamente all'art. 54 c.p.c.;
- si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto l'art. 3, secondo comma della legge 689/81 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipo-

tesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore.

- nella fattispecie odierna, come insegna costante e diuturna giurisprudenza, deve ritenersi scriminata la condotta del professionista esercente un'attività medica il quale, in virtù di un comportamento vincolato "ex lege", violi con la propria condotta di guida i divieti e i limiti alla sosta impartiti con ordinanze sindacali ex art. 7 C.d.s.;

Richiamato

- l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, D.Lgs. 285/1992, secondo cui: *"Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale"*;
- il provvedimento Giuntale n. 60/2011 del 28/04/2011 avente ad oggetto "Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/03/2011 – servizi gestione parcheggi a pagamento" dove al punto "H" rubricato "Esenzione dal parcheggio della sosta" è così riportato "Sono esenti dal pagamento delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento i veicoli di servizio di proprietà dei seguenti soggetti muniti di apposito contrassegno di riconoscimento: omissis.....Medici di famiglia iscritti al S.S.N. Operanti per visite a domicilio e per un massimo di 45 minuti"
- l'art. 4, I comma della Legge 689/1981, rubricato "Cause di esclusione della responsabilità", secondo cui: *"Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa"*;

Fatto proprio lo stare decisis delle Supreme Corte e dei costanti e diuturni orientamenti pretori, secondo cui in materia di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, l'esimenti dell' «adempimento di un dovere» e dell'«esercizio di una facoltà legittima», previste dall'art. 4, L. 24 novembre 1981 n. 689, sono invocabili solo nei casi in cui gli interessi fatti valere dall'autore della violazione siano di rango superiore rispetto a quelli protetti dalla norma violata (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 10/01/2005, n. 287, Cass. civ. Sez. I, 12/09/2005, n. 18099; Tribunale di Torino del 24 giugno 2001; Giudice di pace Catanzaro, 29/11/2004, Giudice di pace Ovada, 28/03/2003);

Ritenuto che l'interesse sotteso al comportamento del medico è di tutelare il diritto primario e costituzionalmente garantito della salute nell'accezione più ampia del termine;

Ritenuto opportuno precisare, in omaggio alle prescrizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 284/92, che:

- tali "permessi" (in seguito detti contrassegni) concernano la deroga ai soli limiti e divieti di sosta istituiti ex art. 7, D.Lgs. 285/1992 (ivi compresa la sosta nelle zone di parcheggio a pagamento). Pertanto, ogni ulteriore e diversa violazione al C.d.s. verrà sanzionata così come previsto dalla Legge;
- le deroghe consentite con il contrassegno de quo hanno una efficacia limitata al solo territorio comunale di Trani e per il tempo strettamente necessario per le visite cui sono tenuti ad adempiere. Pertanto, i possessori non potranno utilizzare gli stessi al di fuori del territorio di questo Ente, dove risulteranno privi di qualunque validità giuridica;
- i contrassegni "de quo" sono personali in quanto strettamente legati all'esercizio dell'attività medica. Gli stessi, pertanto, potranno essere utilizzati dai soli esercenti la professione sanitaria (medici di famiglia o dirigenti medici di strutture sanitarie pubbliche in attività istituzionali) nell'espletamento delle proprie mansioni. L'utilizzo improprio del contrassegno, salvo il fatto non costituisca reato, comporterà la revoca immediata dello stesso con contestuale sanzioni a carico del trasgressore;

Ritenuto, altresì, con il presente atto di dover adottare e riconoscere il modello di "permesso" che si allega divenendone parte integrante del presente provvedimento;

Tanto premesso

Visto l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni

Visto l'art. 4, comma I, della Legge 689/1981

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 60/2011

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
2. di adottare e riconoscere il modello di contrassegno da rilasciarsi a cura del Comando di Polizia Locale ;
3. di considerare il contrassegno oggetto dell'odierno provvedimento con efficacia derogatoria rispetto ai soli limiti e divieti di sosta istituiti ex art. 7, D.Lgs. 285/1992 (ivi comprese le soste a pagamento Zone Blu) per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle visite cui sono tenuti ad aempiere e per l'effetto ritenere passibile di sanzione ogni ulteriore e diversa violazione al C.d.s.;
4. di considerare, altresì, i suddetti contrassegni validi nel solo territorio comunale e per l'effetto considerarli privi di ogni validità giuridica al di fuori del territorio stesso;
5. di assegnare i contrassegni de quo ai soli medici di famiglia o dirigenti medici di strutture sanitarie pubbliche che presenteranno istanza secondo il modello che sarà predisposto a cura del Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
6. di prendere atto che i contrassegni sono personali in quanto strettamente legati all'esercizio dell'attività medica. Gli stessi, pertanto, potranno essere utilizzati dai soli medici di famiglia o dai dirigenti medici di strutture sanitarie pubbliche **nell'esclusivo espletamento delle proprie mansioni** . L'utilizzo improprio del contrassegno, salvo il fatto non costituisca reato, comporterà la revoca immediata del "permesso" con contestuale sanzioni a carico del trasgressore;
7. di formulare l'odierno provvedimento quale atto di indirizzo al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, per i provvedimenti consequenziali;

DELIBERA

di dichiarare, vista l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to avv. Donato Susca

F.to avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 2851 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 15 SET. 2014 1 OTT 2014
è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 15 SET. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 15 SET. 2014




IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 15 SET. 2014



Il Funzionario delegato A.P.

avv. Donato Susca